

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6881 del 01/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via CAMURANA n. 1, richiesta dalla ditta BELLCO SRL per l'attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 36/2025 Prat. Sinadoc n. 8114/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7160 del 01/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno uno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via CAMURANA n. 1, richiesta dalla ditta BELLCO SRL per l'attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 36/2025

Prat. Sinadoc n. 8114/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2793 del 17/06/2020 con scadenza al 17/06/2035;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 10/02/2025 (protocollo SUAP n. 5674) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 32513 del 20/02/2025 dalla ditta **BELLCO SRL** (P.IVA. 06157780963), con sede legale in v. Camurana n. 1, Mirandola (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali svolta presso lo stabilimento ubicato in **via CAMURANA n. 1** Comune di **MIRANDOLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in

- materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 44404 del 07/03/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 53601 del 20/03/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 64770 del 04/04/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 122431 del 08/07/2025;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 126539 del 14/07/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 134860 del 25/07/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conseguenza delle integrazioni presentate, contenenti documentazione ad integrazione/sostituzione di quanto in precedentemente presentato in merito a tutte le matrici oggetto della modifica di AUA, con nota protocollo n. 139346 del 01/08/2025, Arpae ha nuovamente indetto la conferenza dei servizi in

modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL, Gestore del Servizio idrico Integrato, Consorzio di Bonifica;

- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n.157303 del 04/09/2025;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 85926 del 09/05/2025 e protocollo n. 151351 del 26/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 68203 del 12/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 145930 del 12/08/2025;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Mirandola, protocollo n. 88506 del 13/05/2025 e prot. 145445 del 11/08/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mirandola AIMAG SPA, protocollo n. 2058 del 02/05/2025 e protocollo n. 3825 del 26/08/2025, acquisiti agli atti di Arpae rispettivamente con protocollo n. 81570 del 03/05/2025 e 151144 del 26/08/2025;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 179935 del 10/10/2025;
- parere favorevole relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso dal Consorzio della Bonifica Burana con prot. n. 13975 del 22/09/2025 acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 167341 del 22/09/2025.

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 20/11/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;

2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **BELLCO SRL** (P.IVA. 06157780963) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MIRANDOLA (MO) via CAMURANA n. 1**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Mirandola

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali";*
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
- **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e/o il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2020-2793 del 17/06/2020 con **validità fino al 17/06/2035**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 8114/25

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO SRL nello stabilimento di Via Camurana n. 1, Mirandola (MO), effettua attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali.

La ditta risulta in possesso della vigente AUA Det. n. 2793 del 17/06/2020, comprensiva degli Allegati inerenti le matrici: "Acqua", "Aria" e "Rumore".

L'Autorizzazione di cui sopra, in merito agli scarichi, è relativa alle acque reflue di tipo industriale con scarico sia in pubblica fognatura che in acque superficiali.

Lo stato autorizzato, per quanto concerne il recapito in acque superficiali, individua:

- le acque reflue derivanti dall'impianto di osmosi inversa per il lavaggio dei filtri per dialisi e per il collaudo delle macchine per dialisi, nonché prodotte dall'impianto di osmosi inversa, raccolte nell'ex depuratore biologico di circa 100 mc e successivamente convogliate in acque superficiali;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sui piazzali convogliate anch'esse nell'ex depuratore biologico di cui sopra e, soltanto nel caso di eventi meteorici eccezionali, nella possibilità di defluire direttamente in acque superficiali, mediante lo stramazzo posto nel pozzetto "P" individuato nella planimetria delle reti fognarie.

A seguito del riassetto aziendale in progetto, con la presente si chiede la Modifica sostanziale della sopra richiamata AUA in vigore, oltre per le matrici "Aria" e "Rumore", anche per l'assetto degli scarichi idrici, in particolar modo:

per lo scarico in acque superficiali

- nuova linea di produzione di ossigenatori biomedicali installata all'interno delle camera bianca che genera reflui - per il funzionamento delle macchine per il collaudo di detti ossigenatori si prevede il passaggio o comunque il contatto di acqua osmotizzata con il circuito dei medesimi, in modo da testarne la tenuta ed il corretto funzionamento, si dichiara essere privi di inquinanti, del tutto simili a quelli già prodotti in camera - acque reflue derivanti dal lavaggio dei filtri per dialisi e per il collaudo delle macchine per dialisi e che si ha intenzione di far confluire in acque superficiali, come già previsto nello stato autorizzato;
- inserimento, nella rete degli scarichi, di un addolcitore di piccole dimensioni, installato presso la centrale termica del corpo SUD/EST dello stabilimento produttivo, e dello scarico condensa della caldaia vapore. L'addolcitore produce, all'incirca una volta al mese, acqua a servizio delle caldaie installate in centrale. Si stima che questi scarichi possano produrre al massimo 300-500 l/anno di

acqua di spurgo per il lavaggio e rigenerazione delle resine e la condensa, variabile in funzione delle condizioni microclimatiche. Questi scarichi confluiscono, attraverso la rete aziendale di scarico delle acque bianche, al canale diversivo posto sul lato est del sito produttivo, attraverso un punto di scarico già autorizzato. Non è previsto un pozzetto di campionamento dello scarico.

Le acque reflue derivanti dalla nuova produzione di ossigenatori biomedicali, dal punto di vista qualitativo, si ritiene siano del tutto simili alle acque reflue derivanti dal lavaggio dei filtri per dialisi e per il collaudo delle macchine per dialisi, già prodotte, già autorizzate e già scaricate in acque superficiali. Le stesse, quindi, vengono fatte confluire in una vasca di raccolta e poi, attraverso la rete aziendale già presente, come per le citate e comparate acque reflue industriali precedentemente autorizzate, scaricate in acque superficiali. Essendo queste acque ritenute prive di inquinanti, non risulta necessario l'installazione di un pozzetto di campionamento parziale, prima del mescolamento con le altre.

Le acque di scarico provenienti dal sistema di trattamento dell'acqua si ritiene siano arricchite in sali disciolti.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con Determinazione n. 2793 del 17/06/2020;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali:

- espresso, con esito favorevole, dal Consorzio della Bonifica Burana con prot. Arpae n. 167341 del 22/09/25;
- espresso dal Presidio Competente Arpae con prot. Arpae n. 179935 del 10/10/25;

In particolare, il Presidio Competente Arpae ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta, per la parte di pertinenza, nel seguito l'istruttoria.

La ditta "BELLCO SRL", con sede legale e produttiva in via Camurana 1 a Mirandola, svolge attività di produzione e commercializzazione di dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali.

Il processo produttivo dell'azienda non subisce modifiche sostanziali e rimane suddiviso nelle seguenti aree o reparti principali: stampaggio, assemblaggio filtri, confezionamento secondario, assemblaggio cartucce con resina, sterilizzazione a vapore, confezionamento sacche di bicarbonato, confezionamento kit emodialisi, area ricerca e sviluppo.

La situazione impiantistica invece varierà, in quanto verrà inserito un addolcitore di piccole dimensioni, installato presso la centrale termica del corpo sud-est dello stabilimento produttivo e lo scarico condensa della caldaia vapore. L'addolcitore produrrà acqua a servizio delle caldaie installate in centrale, all'incirca 1 volta al mese. L'azienda stima una produzione annuale di acqua di spurgo per il lavaggio e rigenerazione delle resine e la condensa, pari a circa 300-500 litri. Questi scarichi confluiscono, attraverso la rete aziendale di scarico delle acque bianche in corpo idrico superficiale, nello specifico nel canale diversivo posto sul lato est del sito produttivo, attraverso un punto di scarico già autorizzato.

*Inoltre la ditta **dichiara** quanto segue.*

- *Nelle acque di scarico non sono presenti sostanze pericolose.*
- *L'ex depuratore biologico, già descritto nella AUA vigente, con capacità di circa 100 m3, non sarà oggetto di modifica.*
- *le acque di scarico provenienti dall'addolcitore installato presso la centrale termica del corpo sud-est, si arricchiranno in cloruri, a seguito dello scambio ionico che avviene durante le operazioni di rigenerazione della resina, mentre le acque di condensa potranno essere considerate prive di*

inquinanti. La ditta non prevede un pozzetto di campionamento dello scarico dato il quantitativo esiguo (300-500 litri/anno), inoltre la ditta ritiene di poter rispettare i parametri imposti dal D.Lgs 152/2006, per lo scarico in acque superficiali.

- **Visto** quanto riscontrato nella documentazione e planimetria agli atti;
- **fatta salva** la veridicità di tutte le dichiarazioni assunte agli atti;
- **fatta salva** la presenza di tutti i pareri, autorizzazioni, nullaosta che dovranno essere rilasciati dagli enti gestori del corpo idrico superficiale coinvolto;

lo scrivente Presidio Territoriale di Carpi ritiene che nulla osti alla approvazione della modifica richiesta dalla Ditta BELLCO srl, ovvero il mantenimento del volume di scarico in acque superficiali al valore attualmente autorizzato di 56.500 mc all' anno.

Tale nulla osta è però subordinato al rispetto di prescrizioni.

CONSIDERATO che l'AUSL di Modena, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta BELLCO SRL, per lo stabilimento localizzato in Via Camurana n. 1, Comune di Mirandola (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in acque superficiali** con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "5_09_Bellco-scarichi_idrici_layout_generale_Giugno_2025" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Rispetto dei limiti

- 1 Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 2 Ai sensi dell'art.101, co.5 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 3 Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pretrattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
- 4 Si richiede di effettuare 2 analisi chimiche per i parametri della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/2006, di cui una dopo 6 mesi dalla messa in esercizio dei nuovi impianti e la seconda dopo 12 mesi dalla messa in esercizio dei nuovi impianti. I risultati delle analisi, non appena disponibili, devono essere comunicati ad ARPAE SAC di Modena.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 5 La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione deve essere effettuata periodicamente a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
- 6 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.

- 7 Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale Diversivo, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione del punto di scarico.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

- 8 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune ed al Consorzio della Bonifica di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

- 9 Si mantiene come manufatto di controllo ai fini dei prelievi fiscali il pozzetto "P1" individuato nella planimetria delle reti fognarie; esso deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Altre prescrizioni

- 10 Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 11 L'esercizio nello stabilimento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 12 Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

Elenco Documenti di Riferimento: 5_09_Bellco-scarichi_idrici_layout_generale_Giugno_2025 - rif. prot. Arpae n. 122431 del 08/07/25

Pratica Sinadoc n. 8114/25

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO SRL nello stabilimento di Via Camurana n. 1, Mirandola (MO), effettua attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali.

La ditta risulta in possesso della vigente AUA Det. n. 2793 del 17/06/2020, comprensiva degli Allegati inerenti le matrici: "Acqua", "Aria" e "Rumore".

L'Autorizzazione di cui sopra, in merito agli scarichi, è relativa alle acque reflue di tipo industriale con scarico sia in pubblica fognatura che in acque superficiali.

Lo stato autorizzato, per quanto concerne il recapito in pubblica fognatura, individua:

- lo scarico di fondo della caldaia a vapore dell'impianto di cogenerazione confluisce, attraverso la rete fognaria delle acque nere, in pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetto di campionamento (PC1).

Lo sversamento accidentale di acqua glicolata o contenente tracce di olio e lo scarico di condensa del camino dell'impianto di cogenerazione vengono raccolti in un serbatoio stagno, interrato, di volume pari a 1 mc e smaltiti periodicamente come rifiuti.

A seguito del riassetto aziendale in progetto, con la presente si chiede la Modifica sostanziale della sopra richiamata AUA in vigore, oltre per le matrici "Aria" e "Rumore", anche per l'assetto degli scarichi idrici, in particolar modo:

per lo scarico in pubblica fognatura

- nuovo impianto ad osmosi e addolcimento per la produzione di acqua osmotizzata da utilizzare nei processi produttivi e nell'impianto di cogenerazione, installato in due box dedicati (uno per le resine scambio ionico e uno per resine osmotiche) ubicati in area esterna - lo scarico di lavaggio e rigenerazione delle resine degli impianti di trattamento acqua confluisce in pubblica fognatura e si stima possa produrre circa 11.000 mc/anno di refluo;
- modifica dell'impianto di cogenerazione per installazione di una torre evaporativa con assorbitore, collegati all'impianto stesso, per i quali si stima una produzione di circa 8.500 mc/anno di refluo che confluirà in pubblica fognatura.

Le acque di scarico provenienti sia dal sistema di trattamento dell'acqua che dalla torre evaporativa sono arricchite in sali disciolti. Per queste acque reflue, si richiede di mantenere un unico pozzetto di

campionamento PC1 prima dello scarico in pubblica fognatura.

In conseguenza all'installazione dei nuovi macchinari si richiede l'aumento del massimo quantitativo di refluo industriale scaricabile in pubblica fognatura a 20.000 mc/anno.

Le acque reflue derivanti dalla caldaia a vapore dell'impianto di cogenerazione, dal sistema di trattamento dell'acqua e dalla torre evaporativa, con scarico in pubblica fognatura, sono classificate come "acque reflue industriali", ai sensi della del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con Determinazione n. 2793 del 17/06/2020;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI il pareri acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA, prima con prot. Arpae n. 81570 del 03/05/25 e successivamente, con esito favorevole a condizione, a seguito della nuova indizione della Conferenza dei Servizi da parte di Arpae SAC di Modena, riportata nell'Atto di Determina, con prot. Arpae n. 151144 del 26/08/25, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria;

Presso il sito della Ditta BELLCO SRL, ubicato in via Camurana n. 1 nel Comune di Mirandola, si svolge l'attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali. Oltre alle acque reflue di tipo domestico sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura di tipo misto di via Statale Sud a Mirandola:

B1): *acque reflue industriali derivanti dall'impianto ad osmosi, addolcimento e dall'impianto di cogenerazione.*

E' presente un pozzetto di ispezione e prelievo campioni indicato in planimetria con il simbolo PC1 e con le seguenti coordinate: X 663503; Y 970384 (UTM).

La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a: D.Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR 286/05; DGR 1860/06.

Viene definito in 20.000 mc/annui il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII.

*Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, il gestore del Servizio Idrico Integrato esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** [con prescrizioni].*

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta BELLCO SRL, per lo stabilimento localizzato in Via Camurana n. 1, Comune di Mirandola (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura** con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "5_09_Bellco-scarichi_idrici_layout_generale_Giugno_2025" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) lo scarico di acque reflue di cui al punto **B1)** della sezione ISTRUTTORIA E PARERI, derivanti dagli impianti di osmosi, addolcimento e cogenerazione, deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla **tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06** – colonna scarichi in pubblica fognatura;
- 2) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 3) i limiti di cui al punto 1) devono essere rispettati presso il pozzetto di prelievo ubicato come definito al punto B1) della sezione ISTRUTTORIA E PARERI;
- 4) il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre- trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore;
- 5) i pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come i pozzetti definiti nella sezione ISTRUTTORIA E PARERI, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
- 6) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa – è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi;
- 7) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio;
- 8) è fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese;
- 9) modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Elenco Documenti di Riferimento: 5_09_Bellco-scarichi_idrici_layout_generale_Giugno_2025 - rif. prot. Arpae n. 122431 del 08/07/25

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **BELLCO SRL**, presso lo stabilimento sito in **via CAMURANA n. 1 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto che prevede un riassetto del ciclo produttivo e del lay-out aziendale.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: C12, C13, C14, C15, E1.1, E1.2, E1.5, E1.7, E1.11, E1.16, VA1.1, VA1.2, AS2, AS3, AS17
- la dismissione dei punti di emissione: C16, E1.3, E1.6, E1.8, E1.9, E1.10, E1.12, E1.13, E1.14, E1.15, AS11, AS12, AS13, AS16,
- la modifica non sostanziale dei punti di emissione (spostamento): E1.4, AS14, AS15, AS22
- la installazione dei nuovi punti di emissione: E1.17, E1.18, E1.19, E1.21, E1.22, E1.23, E1.24, E1.25, E1.26, E1.27, E1.28, E1.29, AS23, AS24, AS25, AS26, AS27, AS28, AS29, AS30, AS31

e il seguente consumo di materie prime:

(produzioni di filtri speciali per dialisi):

• policarbonato	245.000	kg/anno
• polipropilene	146.000	kg/anno
• bicarbonato di sodio	890.000	kg/anno
• bundles di fibra	280.000	kg/anno
• polietilene in granulo	3.500	kg/anno
• gomma termoplastica	3.000	kg/anno
• resina granulare	13.000	kg/anno
• poliolo	95.000	kg/anno
• isocianato	70.000	kg/anno
• diossolano	400	kg/anno
• glicole etilenico	400	kg/anno
• elettrodi	2	kg/anno
• stagno a filo	1	kg/anno

(produzione di ossigenatori biomedicali)

• Alcool etilico per assemblaggio	3.000	kg/anno
• alcool isopropilico	1.850	kg/anno
• poliolo	8.800	kg/anno
• isocianato	11.000	kg/anno
• diclorometano	130	kg/anno
• diossolano	170	kg/anno
• resina per incollaggio	380	kg/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2793 del 17/06/2020;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 20/03/2025, 08/07/2025, 25/07/2025, 04/09/2025.

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 85926 del 09/05/2025 e protocollo n. 151351 del 26/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e in cui è evidenziato che:
 - L'alcool isopropilico viene utilizzato per la preparazione di soluzioni idroalcoliche utilizzate per la fase di coating (rivestimento). Il consumo totale è di 1,85 t/anno; pertanto, l'impianto non risulta assoggettato alle disposizioni previste per l'art. 275;
 - per E1.23 si propone di inserire la ricerca dell'inquinante SOV, senza fissare un limite, dato che la resina granulare utilizzata viene ricevuta sottoforma di microsfele in sospensione idroalcolica; successivamente viene separata dall'alcool etilico tramite una macchina a ciclo chiuso e sulla resina resta la presenza di solvente solo in tracce.
 - per E1.18 si propone di inserire anche l'inquinante Ozono e il relativo limite in quanto sui materiali plastici sono effettuati trattamenti con utilizzo di scariche elettriche ad alta frequenza.
 - Per E1.19, E1.26, E1.28, E1.29 si propone di far eseguire, in fase di messa a regime, solamente la ricerca della portata.
 - i sistemi di abbattimento a servizio delle emissioni E1.22, E1.23, E1.24 presentano un valore di velocità di filtrazione molto elevato. Per E1.24 si ritiene di poter derogare dato che l'impianto non è obbligatorio, ma è comunque struttura utile al contenimento delle emissioni polverulente. Per E1.22 ed E1.23 si richiede, in fase di messa a regime, di eseguire analisi monte/valle per dimostrare l'efficienza di abbattimento.
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 68203 del 12/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 145930 del 12/08/2025;

Considerato che la ditta in data 8/4/2021 ha inviato una nota, assunta agli atti di Arpae al prot. 54264, in risposta alla prescrizione n. 1 sui medi impianti di combustione contenuta nell'allegato ARIA della det. 2793 del 17/06/2020 relativamente a C12-C13 in cui comunica che non risulta tecnicamente possibile dotare gli impianti esistenti C12 e C13 di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile in quanto i bruciatori, analogamente ai generatori di calore, sono esistenti e di vecchia generazione. Per le emissioni C12 e C13 sono comunque stati realizzati i punti di misura per l'effettuazione degli autocontrolli delle relative emissioni.

Si ritiene di poter derogare alla prescrizione n.1 sui medi impianti di combustione relativamente a C12 e C13 per le motivazioni addotte dalla ditta.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
C12	Centrale termica civile GNC1 (Medio impianto di combustione esistente) (PTN 1,570 MW) (**)	1637	8	24 (400 ore operative anno)	Polveri totali	5(*)	-	Annuali
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	35(*)		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	150(*)		
					Monossido di Carbonio	100(*)		
C13	Centrale termica civile GNC2 (Medio impianto di combustione esistente) (PTN 1,570 MW) (**)	1637	8	24 (400 ore operative anno)	Polveri totali	5(*)	-	Annuali
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	35(*)		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	150(*)		
					Monossido di Carbonio	100(*)		
C14	centrale termica "produttivo" GNV (PTN 697,67 kW)	727	8	24	Polveri totali	5(*)	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	35(*)		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	350(*)		
C15	Centrale termica civile RTP (PTN 155kW)	-	4	24	Polveri totali	5(*)	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	35(*)		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	150(*)		
					Monossido di Carbonio	100(*)		
E1.1	Stampaggio (9 presse con n. 7 calate)	5.300	6	24	SOV come COT	5	-	Annuali
E1.2	assemblaggio filtri (n.10 calate)	1.500	6	16	SOV come COT	20	Adsorbitore a carboni attivi	Annuali
E1.4	taglio caldo fibre + box aspirazione vapori silicone (n.4 calate)	1.400	6	16	SOV come COT	5	-	Annuali
E1.5	assemblaggio filtri forno asciugatura (n.1 calata)	1.750	6	16	-	-	-	-
E1.7	reparto meccanica (n. 1 cappa per verniciatura a spruzzo e n. 1 cappa per essiccazione)	1.000	6	8	Polveri Totali	3	-	Annuali
					SOV come COT	50		
E.11	forno di asciugatura (n.1)	2.200	6	16	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1.16	Cogeneratore a gas naturale Motore Gejembacher (PTN 2,671 MW)	4.800	10	24 (7800 ore operative anno)	Polveri totali	5(***)	Ossidatore catalitico	Annuali
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	15(***) (§)		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)	95(***)		
					Monossido di Carbonio	240(***)		
V.A.1	ventilazione locale centrifughe	emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante						
V.A.2	ventilazione locale centrifughe	emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante						
AS2	officina manutenzione (macchine utensili + saldatura + smerigliatura) n.1 calata	5.200	6	2	Polveri totali	10	filtro a cartucce	Annuali
AS3	elettronica (cablaggio circuiti + saldatura a stagno) n.7 calate	750	6	2	Polveri totali	10	-	Annuali
AS14	laboratorio chimico (cappa)	-	3,5	-	-	-	-	-
AS15	laboratorio chimico (Vano servizio - ventilazione ambientale)	-	4,5	-	-	-	-	-
AS17	Box centralina telefonica	-	4,5	-	-	-	-	-
AS22	laboratorio chimico (deposito reagenti-ventilazione ambientale)	-	3,5	-	-	-	-	-
AS23	laboratorio R&D (n.1 armadio agenti chimici)	-	5	8	-	-	-	-
AS24	laboratorio R&D (n.1 armadio agenti chimici)	-	5	8	-	-	-	-
AS25	laboratorio R&D (n.1 cappa chimica)	-	7	8	-	-	-	-
AS26	laboratorio R&D (n.1 cappa chimica)	-	7	8	-	-	-	-
AS27	laboratorio R&D (n.3 bracci aspirati da banco, n.1 braccio aspirato da banco)	-	7	8	-	-	-	-
AS28	laboratorio R&D (n.5 bracci aspirati da banco)	-	7	8	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
AS29	magazzino raw material (aspirazione punto di ricarica batterie al piombo)	550	17	24	-	-	-	-
AS30	magazzino materie prime (aspirazione punto di ricarica batterie al piombo)	550	7	24	-	-	-	-
AS31	laboratorio R&D (braccio aspirante laboratorio meccanico - stampanti 3D)	-	7	24	-	-	-	-
E1.17	assemblaggio filtri reparto FE1 - pressa stampaggio	2.700	8	24	SOV come COT	5	-	Annuale
E1.18	assemblaggio filtri reparto FE1 - n.1 cauterizzazione e n.1 macchina plasma	900	8	24	SOV come COT	5	-	Annuale
					Ozono	1		
E1.19	assemblaggio filtri reparto FE1 - forni di asciugatura	2.000	8	24	-	-	-	-
E1.21	reparto sacche macchina riempimento buste Bicarbonato di sodio	1.000	6	24	Polveri totali	10	filtro a tasche	Annuali
E1.22	assemblaggio filtri n.3 macchine taglio bundle camere bianche	1.000	6	24	Polveri totali	10	filtro a tasche	Annuali
E1.23	reparto cartucce postazione riempimento manuale cartucce	900	6	24	Polveri totali	10	filtro a tasche	Annuali
					SOV come COT	-		
E1.24	Pulizia centralizzata camera bianca n.50 attacchi a parete non contemporaneamente funzionanti	350	6	24	Polveri totali	10	filtro a tasche #	Annuali
E1.25	officina manutenzione braccio aspirato macchine utensili manutenzione (n.1 troncatrice, n.1 scantonatrice, n.1 punzonatrice)	500	6	24	Polveri totali	10	-	Annuali
E1.26	vasca lavaggio erogatore di resina (1 cappa)	2.300	3	24	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1.27	Camera bianca ossigenatori biomedicali (2 cappe, 3 centrifughe, 9 tavoli con dosatore solvente, 2 tavoli erogatore resina, 9 postazioni manuali/automatico assemblaggio, 6 postazioni coating, 2 forni elettrici)	5.000	10	24	SOV come COT	20	Adsorbitore a carboni attivi	Annuali
E1.28	3 celle asciugatura area ossigenatori biomedicali	3.000	6	24	-	-	-	-
E1.29	3 celle asciugatura area ossigenatori biomedicali	3.900	6	24	-	-	-	-

* valori limite riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

** valori limiti già conformi a quelli previsti dal comma 5 dell'art. 273-bis DLgs 152/06

***valori limite riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

§ valore limite considerato rispettato in quanto l'impianto utilizza gas naturale

l'impianto non obbligatorio ma comunque struttura utile al contenimento delle emissioni polverulente

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. L'attività di assemblaggio deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso.
4. La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
5. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
6. **Medi Impianti di Combustione**
 - l'impianto di cui all'Emissione n.E1.16 deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
 - il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo
7. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e

<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. **Entro** cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione) e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

8. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1.17, E1.18, E1.21, E1.22 (Monte/Valle), E1.23 (Monte/Valle), E1.24, E1.25, E1.26, E1.27**, devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1.4, E1.19 (Portata), E1.26 (Portata), E1.28 (Portata), E1.29 (Portata)** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione

dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

Adsorbitore a carboni attivi:

-La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

12. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

14. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di

	sistema frenante.
--	-------------------

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

16. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica,

una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da

sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae [n.122431 del 08/07/2025](#),
["10_02-Bellco-emissioni_layout_generale_Giugno2025_Tav1di2"](#))

Pratica Sinadoc 8114/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Mirandola**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **BELLCO SRL**, presso lo stabilimento sito in **via CAMURANA n. 1 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di studio, produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali;

Il processo produttivo di BELLCO S.r.l., per la parte relativa ai filtri per dialisi, non subisce modifiche sostanziali e rimane suddiviso nelle seguenti aree o reparti principali: Stampaggio, Assemblaggio filtri, Confezionamento secondario, Assemblaggio cartucce con resina, Sterilizzazione a vapore, Confezionamento Sacche di Bicarbonato, Confezionamento Kit Emodialisi, R&D (area ricerca e sviluppo). Non subiranno variazioni, nemmeno le aree produttive A4, A6, A8. Alcune linee produttive saranno invece dismesse (linee automatiche per alti volumi di filtri).

Riguardo la nuova produzione di ossigenatori biomedicali, che andrà ad utilizzare alcuni spazi esistenti (Camera bianca, Magazzino e Uffici), saranno installate alcune nuove macchine o linee produttive soggette ad aspirazione localizzata con emissione in atmosfera; in particolare si prevede l'installazione di postazioni di lavoro per assemblaggio e coating di dispositivi medicali effettuati con ausilio di solventi organici.

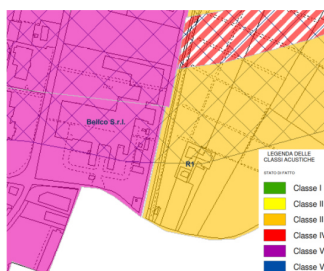
Le postazioni con utilizzo di SOV saranno collegate ad un nuovo impianto aspirazione denominato E.1.27., collegato ad un sistema di abbattimento per SOV a carboni attivi, installato in area esterna sul lato NORD del complesso industriale e avrà una portata di 5000 Nm³/h. Inoltre, tre celle di asciugatura, dotate di proprio ventilatore di aspirazione, saranno collegate tra loro e condotte direttamente a camini in copertura. I due camini risultati saranno denominati E1.28, E1.29 e avranno una portata pari a 3000 Nm³/h e 3900 Nm³/h.

Si prevede, altresì, lo spostamento senza modifica dell'emissione già autorizzata (E1.4) verso altro locale e la dismissione dei seguenti camini di emissione: riempimento filtri resina (E1.3)*; vano servizio laboratorio chimico (AS16); cappa chimica (AS 12); centrale termica civile (C16)

Le lavorazioni e i relativi impianti sono in funzione in modo continuativo e pertanto la rumorosità ambientale interessa sia il periodo diurno che quello notturno.

L'area interessata dallo stabilimento si trova ai margini della zona industriale di Mirandola (S.Giacomo Roncole) e confina con la zona agricola. L'area del comparto produttivo risulta attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, a una classe V con limiti acustici ammissibili pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. L'area agricola confinante, all'interno della quale è stato individuato il ricettore più prossimo (R1) è stata assegnata alla classe III con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

1.



Rispetto a quanto autorizzato, l'elenco delle sorgenti sonore che definiscono il futuro assetto da autorizzare sarà il seguente:

Codice sorgente	Impianto	Tipologia sorgente	% funzionamento (inteso come on/off)		Altezza (m)	area	Lp @ 1 m	Dato di input
			giorno	notte				
S1	centrale termica ed elettrica	Areale (5,00 x 4,00 m)	100%	100%	da terra a 5 metri	Parete capannone, lato E	59,8	Banda di 1/3 ottava
S2	compressore HIROSS	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	3	Esterno capannone, lato E	75,1	Banda di 1/3 ottava
S3	ricambio aria compressori	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	2	Esterno capannone, lato E	70,9	Banda di 1/3 ottava
S4	ricambio aria compressori oil free	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	67,6	Banda di 1/3 ottava
S5	essicatori aria compressa	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	71,9	Banda di 1/3 ottava
S6	ricambio aria compressori	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	73,1	Banda di 1/3 ottava
S7	Chiller CLIVET WDATA 2.190	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	81,7	Banda di 1/3 ottava
S8	Chiller CLIVET	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	83,3	Banda di 1/3 ottava
S9	Chiller CLIVET	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	88,6	Banda di 1/3 ottava
S10	Pompa di calore Aermac	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	75,0	Banda di 1/3 ottava
S11	Gruppo frigo uffici commerciale	areale	100%	0%	1,5	Esterno capannone, lato E	76,1	Banda di 1/3 ottava
S12	Gruppo frigo uffici marketing	areale	100%	0%	1,5	Esterno capannone, lato E	73,2	Banda di 1/3 ottava
S13	gruppo elettrogeno	Puntuale omnidirezionale	0%	0%	1,5	Esterno capannone, lato E	emergenza	Banda di 1/3 ottava
S14	Rooftop CLIVET CSRN-XHE904	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato E	78,5	Banda di 1/3 ottava
S15	Pompa di calore MITSUBISHI FDC 560 KXE56	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	62,5	Banda di 1/3 ottava
S16	Pompa di calore MITSUBISHI FDC 560 KXE56	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	63,0	Banda di 1/3 ottava
S17	Pompa di calore MITSUBISHI FDC 560 KXE56	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	61,9	Banda di 1/3 ottava
S18	Pompa di calore MITSUBISHI FDC 560 KXE56	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	64,2	Banda di 1/3 ottava
S19	Pompa di calore MITSUBISHI FDC 450 KXE56	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	63,8	Banda di 1/3 ottava
S20	Pompa di calore MITSUBISHI FDC 450 KXE56	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	63,9	Banda di 1/3 ottava
S21	UTA CLIVET CPAN-XHE60	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	78,2	Banda di 1/3 ottava
S22	UTA CLIVET CPAN-XHE70	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	78,8	Banda di 1/3 ottava
S23	UTA ROCCHEGGIANI CTA 7.6	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	79,6	Banda di 1/3 ottava
S24	Valvole pneumatiche riempimento sacche	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	88,2	Banda di 1/3 ottava
S25	UTA TCF ZAE 40	areale	100%	100%	1,5	Estern. capannone, lato N	76,9	Banda di ottava
S26	PDC Climaveneta ERACS2-Q /CA 1562	areale	100%	100%	1,5	Estern. capannone, lato N	71,0	Banda di ottava
S28	UTA ROCCHEGGIANI CTA 32.23	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	76,9	Banda di 1/3 ottava
S29	UTA CTF A2E C70	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	77,1	Banda di 1/3 ottava

Codice sorgente	Impianto	Tipologia sorgente	% funzionamento (inteso come on/off)		Altezza (m)	area	Lp @ 1 m	Dato di input
S30	Chiller CLIMAVENETA	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	76,5	Banda di 1/3 ottava
S31	Chiller CLIMAVENETA WDAT-SL2 2.00	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	82,5	Banda di 1/3 ottava
S32	Serbatoio acqua refrigerata	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	73,9	Banda di 1/3 ottava
S33	Chiller FRIGEL	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	75,3	Banda di 1/3 ottava
S34	Pompa di calore Aermac	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	73,6	Banda di 1/3 ottava
S35	UTA TCF 4712	areale	100%	100%	1,5	Esterno capannone, lato N	80,8	Banda di 1/3 ottava
S36	container cogeneratore	areale	100%	100%	0 – 3,0	Esterno capannone, lato O	85,0	frequenza centrale
S37	dissipatore	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	0 – 3,0	Esterno capannone, lato O	82,0	frequenza centrale
S38	Ventilatore E1.27	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1	Esterno capannone, lato N	83,5	Banda di 1/3 ottava
S39	Ventilatore E1.27	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	1	Esterno capannone, lato N	83,5	Banda di 1/3 ottava

Codice sorgente	Impianto (emissione atm)	Tipologia sorgente	% funzionamento (inteso come on/off)		Altezza (m)	area	Lp @ 1 m	Lp @ 5 m	Dato di input
			giorno	notte			motore	espulsione	
AS 2	OFFICINA MANUTENZIONE	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	4,7	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 3	ELETTRONICA	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 11***	LAB. CHIMICO (cappa chimica)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	3,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 12***	LAB. CHIMICO (cappa chimica)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	3,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 13	LAB. CHIMICO (cappa chimica)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	3,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 14**	LAB. CHIMICO (cappa chimica)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	3,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 15**	LAB. CHIMICO (deposito reagenti ventilaz. Amb.)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	4,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 16***	LAB. CHIMICO (cappa chimica)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	4,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 17	BOX CENTRALINA TELEFONICA (ventilazione amb.)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	4,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
AS 22**	LAB. CHIMICO (deposito reagenti-ventilaz. Amb.)	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	3,5	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
C 12	CENTRALE TERMICA - gen. calore	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
C 13	CENTRALE TERMICA	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
C 14	CENTRALE TERMICA	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
C 15	CAMINO generatore calore	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	4	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
C 16***	CAMINO generatore calore	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	4	Tetto	-	69,0	Banda di 1/3 ottava
E 1.1	STAMPAGGIO	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.2	ASSEMBLAGGIO FILTRI	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.3***	RIEMPIMENTO FILTRI IN RESINE	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.4**	TAGLIO A CALDO FIBRE	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.5	ASSEMBLAGGIO FILTRI-FORNO ASCIUGATURA	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.6***	ASSEMBLAGGIO FILTRI	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.7	REP. ELETTRONICA - cappa verniciatura	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava

E 1.8***	REP. FILTRI PP - pressa stampaggio	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.9***	REP. FILTRI PP - pressa lineare	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.10***	REP. FILTRI PP - filo caldo	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.11	REP. FILTRI PP - forno	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.12***	REP. FILTRI PP - pressa	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.13***	REP. FILTRI PP - pressa lineare	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.14***	REP. FILTRI PP - filo caldo	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.15***	REP. FILTRI PP - forno	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	6	Tetto	80,0	77,5	Banda di 1/3 ottava
E 1.16	cogeneratore	lineare	100%	100%	3 - 10	lato O	82,0	-	Frequenza centrale
AS23*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS24*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	5	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS25*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	7	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS26*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	7	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS27*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	7	Tetto	75,0	-	Frequenza centrale
AS28*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	0%	7	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS29*	magazzino raw material	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	17	Tetto	70,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS30*	magazzino materie prime	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	7	Tetto	70,0	-	Banda di 1/3 ottava
AS31*	nuovo laboratorio R&D	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	7	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.17*	assemblaggio filtri	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	82,0	-	Frequenza centrale
E1.20*	assemblaggio filtri	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	82,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.18*	assemblaggio filtri	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	82,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.19*	assemblaggio filtri	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	8	Tetto	82,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.21*	reparto sacche	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	82,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.22*	assemblaggio filtri	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	82,0	-	Frequenza centrale
E1.23*	reparto cartucce	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	82,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.24*	camera bianca (tutti i locali)	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	80,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.25*	officina manutenzione	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	78,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.26*	box esterno	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	3	Lato E	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.27*	Camera bianca ossigenatori (assemblaggio coating)	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	10	Lato N	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.28*	Camera bianca ossigenatori celle asciugatura	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava
E1.29*	Camera bianca ossigenatori celle asciugatura	Puntuale omnidirezionale	100%	100%	6	Tetto	75,0	-	Banda di 1/3 ottava

* nuove sorgenti

** sorgenti esistenti oggetto di modifica (spostamento)

*** sorgenti eliminate (dismissione impianti)

Le valutazioni relative lo scenario acustico esistente, restituiti in forma tabellare nella postazione A (individuata al confine fronte ricettore) e in facciata al ricettore R1, attestano il rispetto dei valori limite d'immissione assoluti, diurni e notturni, della classe V al confine aziendale e della classe III nelle aree di pertinenza del ricettore.

Anche le simulazioni dello scenario acustico post intervento, mostrano il sostanziale rispetto dei limiti della classificazione acustica comunale al confine aziendale (postazioni di misura A, B, C, D) e del criterio differenziale, diurno e notturno, nei confronti del ricettore R1.

Si rileva che tutte le sorgenti sonore inserite nel modello di calcolo SoundPlan sono state considerate funzionanti in modo continuativo, giorno e notte, nella modalità di esercizio di maggior disturbo; le sorgenti sonore interne sono state ritenute ininfluenti alla diffusione del rumore in ambiente esterno. Si rileva, altresì, che i valori di rumorosità risultanti dalla simulazione dello stato di progetto sono stati confrontati con i valori ottenuti dalle misure in campo effettuate a maggio 2021 e che, per valutare il rispetto dei valori limite differenziali nell'area di pertinenza del ricettore R1, è stata stimata la rumorosità residua, ovvero in assenza delle specifiche sorgenti sonore a servizio dello stabilimento Belco.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2793 del 17/06/2020;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 08/07/2025, 25/07/2025.

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Mirandola, protocollo n. 88506 del 13/05/2025 e prot. 145445 del 11/08/2025

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (gruppi frigo, UTA, compressori, ecc.) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
2. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.